



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

Il Giudice, dott. Luigi Barone,
letti gli atti del procedimento penale iscritto a carico di ignoti;
esaminata la richiesta di archiviazione;
esaminata la tempestiva opposizione presentata nell'interesse della parte denunciante;
udite le parti all'udienza del 30 novembre 2021 e sciolta la riserva;

OSSERVA

1. Il procedimento in esame trae origine da sette querele sporte dall'associazione Civitas in relazione ad altrettante operazioni di recupero in mare effettuate da associazioni non governative nel biennio 2019-20.

Nello specifico, la denunciante lamenta che le ONG Sea-Eye, Mission Life, Sos Méditerranée Italia Onlus e Open Arms, attraverso le operazioni di ricerca e soccorso di migranti effettuate nel Mar Mediterraneo tra le coste libiche e quelle italiane, avrebbero posto in essere un'attività di trasporto integrativa di quella svolta dalle organizzazioni criminali africane, concorrendo in tal modo nel reato di tratta di esseri umani previsto dall'art. 601 c.p.

Nella prospettazione accusatoria emergerebbe il ruolo causalmente rilevante delle ONG all'interno del disegno criminoso delle organizzazioni criminali africane che avrebbero come obiettivo il trasporto sul territorio italiano di centinaia di migranti ridotti in schiavitù al fine di trarne profitto.

2. Il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione della *notitia criminis* sussumendola sotto la fattispecie di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione). In tal senso, contrariamente a quanto contestato dall'opponente (v. memoria difensiva), la scelta della qualificazione operata dalla pubblica accusa, lungi dal rappresentare un mancato esercizio dell'azione penale, è invece espressione di un potere espressamente previsto dal codice di rito ex art. 335 c.p.p.

Se infatti è riconosciuta ad ogni soggetto privato la facoltà di denunciare fatti dei quali si abbia notizia, spetta poi al pubblico ministero, proprio in veste di titolare dell'azione penale, procedere all'iscrizione della notizia e alla qualificazione del fatto dallo stesso ritenuta più corretta, tenuto conto anche degli elementi emersi nel corso delle indagini.

3. Tanto premesso, è pienamente condivisa dal giudice la qualificazione giuridica conferita dal pubblico ministero ai presunti fatti di reato denunciati; cionondimeno questi appaiono destituiti di fondamento probatorio.

Nel concorso di persone ai fini dell'accertamento del dolo è necessario riscontrare la coscienza e volontà di porre in essere una condotta sussumibile sotto una fattispecie tipica e l'intenzione di contribuire con altri alla realizzazione del reato.

Nel caso in esame, nulla autorizza a sostenere che esista un accordo sia pure tacito tra soccorritori e trafficanti.

Puramente congetturale è la tesi accusatoria secondo cui alla base dell'azione di soccorso delle ONG vi sarebbe la consapevolezza di queste ultime di rafforzare il traffico di esseri umani gestito dalle organizzazioni criminali africane.

Questa prospettazione omette di considerare le reali cause endemiche alla base dei flussi migratori che hanno interessato l'ultimo decennio che preesistono e prescindono dall'attività posta in essere dalle ONG.

3. Piuttosto nel valutare la costante azione di soccorso in mare delle ONG non ne deve essere trascurata la legittimità e anzi doverosità alla stregua delle molteplici norme nazionali e internazionali puntualmente richiamate dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione cui per comodità espositiva si rinvia.

Sufficiente, al riguardo, osservare che l'attività delle ONG rientra all'interno del c.d. "sistema SAR" (dall'inglese *Search and Rescue*), regolato dall'omonima Convenzione del 1979 e dal regolamento UE n. 656/2014, nel quale operano legittimamente una molteplicità di attori - militari e non - tra cui anche le organizzazioni non governative.

Ne consegue che, prescindendo dalle considerazioni sopra svolte in merito all'assenza di elemento soggettivo, deve anche osservarsi che la condotta delle ONG, lungi dall'essere espressione di un presunto *pactum sceleris* tra questè e i trafficanti, altro non è che adempimento di un dovere in ossequio alle norme sopra menzionate.

4. A fronte delle considerazioni svolte appaiono prive di rilevanza giuridica le tematiche integrative di indagine indicate nell'atto di opposizione in quanto generiche ed eccentriche rispetto al *thema probandum*.

**PQM
DISPONE**

l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al PM sede.


Si autorizza il rilascio copie.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Catania, 17 dicembre 2021

**Il Giudice
Luigi Barone**

Depositato in Cancelleria

Catania,


IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott. Claudio Carastro

